

Roma, 30 ottobre 2023

Prot. n. 88/23/D

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 508 del 19 dicembre 1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di musica;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO l'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390;

VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997;

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (e successive modificazioni);

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68;

VISTO l'art. 90 del Titolo IX, relativo al diritto allo studio, del Regolamento Didattico Generale dell'Accademia;

DECRETA

IL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 (cinque) BORSE DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI (150 ore) - A.A. 2023/24

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

E' indetto per l'Anno Accademico 2023/24 un concorso per l'attribuzione di **n. 5 borse di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi da questa Accademia**, da destinarsi agli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello.

ART. 2 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi indicativamente entro il 30 giugno 2024.

2. Le attività di collaborazione sono suddivise nei seguenti ambiti organizzativi dell'Accademia:

BIBLIOTECA – n. 4 borse di collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della Biblioteca, sono i seguenti:

- Apertura, distribuzione e prestito delle opere, anche nelle ore pomeridiane;
- sistemazione dei documenti negli scaffali;
- supporto agli utenti nella ricerca di informazioni bibliografiche;

- aggiornamento costante, a seguito delle sedute di laurea, del database elettronico relativo alle tesi di diploma accademico prodotte dall'Accademia;
- servizi generali per la biblioteca e per le collezioni audio-video e digitali;
- utilizzo del software SBNCloud ai soli fini della gestione dei servizi (prestito).

ASSISTENTE DI LABORATORIO PER ARTI VISIVE – n. 1 borsa di collaborazione, riservata ai soli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura e Scultura e installazione, e di secondo livello in Fine Arts.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento dei laboratori, sono i seguenti:

- distribuzione agli studenti e successiva sistemazione dei materiali in dotazione ai laboratori;
- assistenza agli studenti, in particolare a quelli del primo anno, nell'uso corretto dei materiali di laboratorio;
- responsabilità degli spazi dei laboratori fuori l'orario delle lezioni nei giorni concordati con il Responsabile.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

3. Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall'Accademia, **non** configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, **non** danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e **non** possono superare ordinariamente il numero massimo individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno.

ART. 3 – COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale compenso è erogato solo per le ore effettivamente svolte dal borsista, pari a 7,30 euro l'ora.

Il compenso è corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile incaricato, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Gli studenti selezionati devono concordare preventivamente il proprio piano di lavoro con i rispettivi responsabili degli ambiti organizzativi e sottoscriverlo prima dell'inizio delle prestazioni di collaborazione con l'Accademia.
2. Le presenze devono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità tra le prestazioni oggetto del presente bando e gli impegni didattici dello studente, che debbono conservare il loro carattere prioritario.
3. Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, potrà essere sostituito da un altro allievo scelto mediante lo scorrimento delle graduatorie.

4. Lo studente che durante la collaborazione sarà momentaneamente impossibilitato all'espletamento del proprio servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile, che provvederà alla definizione del piano di recupero delle ore di collaborazione non prestate.
5. La non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa.
6. La non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'assegnazione delle borse di collaborazione è effettuata sulla base di due distinte graduatorie, tante quanti sono gli ambiti organizzativi cui sono destinate le collaborazioni, formulate dall'apposita Commissione di valutazione secondo i criteri fissati dal presente Bando.
2. Gli studenti possono concorrere a più borse di collaborazione diverse, purché in possesso dei requisiti, indicando le proprie preferenze nel modulo di richiesta. In ogni caso non potranno conseguire più di una borsa di collaborazione ciascun anno accademico. Pertanto, ove uno studente risultasse in posizione utile nelle graduatorie per più di una borsa di collaborazione, sarà assegnatario della borsa nell'ambito organizzativo per il quale ha espresso nel modulo di richiesta la propria preferenza, venendo automaticamente escluso dalle altre graduatorie, con conseguente scorrimento a favore dei partecipanti classificati con punteggio più basso.
3. I requisiti di accesso alla selezione, che i candidati devono possedere alla data di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione, sono i seguenti:
 - a) gli studenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi di primo o secondo livello dell'Accademia, con esclusione degli studenti iscritti al primo anno di diploma accademico di primo e secondo livello;
 - b) come precedentemente indicato, la borsa di collaborazione di Assistente di laboratorio per Arti visive è riservata ai soli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura e Scultura e installazione, e di secondo livello in Fine Arts;
 - c) gli studenti devono essere in regola con il pagamento della quota d'iscrizione a questa Accademia e con la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU);
 - d) gli studenti devono aver acquisito, entro la fine della sessione autunnale dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno i seguenti crediti formativi:

ANNO D'ISCRIZIONE		CREDITI
PRIMO LIVELLO	2° anno	48
	3° anno	72
	DIPLOMANDI iscritti - con riserva - al 1° anno di corsi accademici di Secondo Livello	168

<i>SECONDO LIVELLO</i>	2° anno	48 crediti del biennio

e) gli studenti devono aver conseguito una media degli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione pari ad un minimo di 26,00/30;

4. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione di uno o più candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso, la Commissione di valutazione attribuisce ad ogni concorrente un punteggio sulla base dei seguenti criteri, fino ad un **massimo di 30 punti**:

a) Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti negli anni successivi a quello d'iscrizione, espressa in trentesimi (valutata al secondo decimale), fino a un **massimo di 10 punti**:

- voto medio compreso tra 26/30 e 26,99/30: 2 punti;
- voto medio compreso tra 27/30 e 27,99/30: 4 punti;
- voto medio compreso tra 28/30 e 28,99/30: 6 punti;
- voto medio compreso tra 29/30 e 29,99/30: 8 punti;
- voto medio 30/30: 10 punti.

b) ulteriori titoli posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda, fino a un **massimo di 5 punti**:

diploma accademico 1° livello, laurea 1° livello: 3 punti;

diploma accademico 2° livello, laurea 2° livello: 5 punti;

diploma accademico quadriennale: 4 punti;

altri titoli (aver usufruito di borsa LLP Erasmus di Mobilità Studentesca, corsi di perfezionamento, patente europea del computer, certificato di conoscenza delle lingue, certificato di servizio presso pubbliche amministrazioni): 1 punto per ogni titolo per un massimo di 2 punti;

c) colloquio orale durante il quale il candidato può presentare un portfolio esplicativo dei lavori e dei progetti svolti, fino a un **massimo di 15 punti**. La data e la sede dei colloqui saranno in seguito comunicate mediante e-mail ai candidati.

d) In caso di parità di punteggio costituisce requisito prioritario l'inserimento, in qualità di soggetto "idoneo non beneficiario", nella graduatoria per le borse di studio DSU del precedente anno.

ART. 7 - DOMANDA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il form disponibile all'indirizzo web: <https://www.unirufa.it/orientamento/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche/borse-di-collaborazione/>. La stessa deve essere trasmessa **entro il 19 novembre 2023**, insieme agli allegati eventualmente previsti.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine e con modalità diverse da quelle sopra descritte.

ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando avviene sulla base di graduatorie formulate da Commissioni Giudicatrici nominate dal Direttore dell'Accademia e composte da tre membri.

ART. 10 – ESITI DEL CONCORSO E GRADUATORIA

La borsa è attribuita ai candidati con il punteggio più elevato, secondo le modalità indicate nell'art. 5 c. 2.

Le graduatorie sono pubblicate tramite affissione all'Albo dell'Accademia e sul sito web <https://www.unirufa.it/orientamento/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche/borse-di-collaborazione/>. La borsa di studio è corrisposta agli aventi diritto secondo le modalità stabilite dall'art. 3. Avverso la graduatoria, gli esclusi possono presentare ricorso, entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione, al Direttore dell'Accademia. Trascorso tale termine, in assenza di contenzioso, le graduatorie pubblicate vanno considerate definitive.

ART.11 – ATTO DI INCARICO

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula presso la Direzione nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione delle graduatorie. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CAUSE DI DECADENZA

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi: 1) conseguimento del titolo di studio triennale, senza successiva immatricolazione ad un corso di diploma accademico di secondo livello RUFA; 2) conseguimento di un titolo di studio Magistrale; 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente; 4) mancato rispetto del codice di comportamento; 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Accademia, Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università; 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando sono trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il trattamento è effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto nella comunicazione degli stessi comporta l'esclusione dal bando.

Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati personali RUFA – Rome University of Fine Arts, Via Benaco 2 – 00199 Roma.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Direttore dell'Accademia
Arch. Fabio Mongelli